

Proposta N° 292/ Prot. Data 14.09.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 263 del Reg. Data 20.09.2017	OGGETTO :	LITE LIPARI GASPARE C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PROCEDIMENTO N. 461/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Ferro Vittorio		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "**LITE LIPARI GASPARE C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PROCEDIMENTO N. 461/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.**", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che con l'allegato ricorso N. 461/2017 R.G., proposto dal sig. **LIPARI Gaspere**, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Butera, notificato, a mezzo messo del Giudice di Pace di Alcamo, a quest'Ente in data 20/7/2017, ed acquisito in pari data al Prot. N. 3104, in uno al pedissequo Decreto dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **2/10/2017**, ore 10:00 e ss., la prima udienza di comparizione avanti a sé, lo stesso ricorrente ha opposto il verbale N. 10254 – Reg. 1511/2017 del 29/5/2017, elevato da personale appartenente a questo Corpo di Polizia Municipale a carico dello stesso, per violazione dell'art. 145, commi 1 10, Codice della Strada, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività dell'impugnato verbale ed, in via principale, declaratoria di nullità, annullabilità, illegittimità e comunque con qualunque statuizione l'invalidità di quest'ultimo;

Considerate le ragioni più complessive che farebbero propendere per la costituzione in giudizio nella causa di cui in epigrafe, da rinvenirsi nell'esigenza di resistere nell'incoato processo, affinché possa quest'Ente vedere giudizialmente confermata la legittimità di quanto accertato con l'opposto verbale, si da andare altresì esente, per il principio di soccombenza, da statuizioni condannatorie per spese di giudizio a proprio carico;

Valutato che l'Ente, nel giudizio *de quo*, ai sensi dell'art. 7, comma 8, D.Lgs. N. 150/2011, può "*stare in giudizio personalmente*", avvalendosi, in tal caso, "*l'amministrazione resistente [Comune di Alcamo, nella fattispecie] anche di propri funzionari*";

Richiamato l'art. 59, u.c., del Regolamento Uffici e Servizi (come da ultimo modificato, giusta Deliberazione di G.M. N. 12 del 18/1/2017), secondo cui "*in materia di opposizioni alle sanzioni per violazioni del codice della strada il mandato alle lite viene di regola conferito al dirigente del Corpo della Polizia Municipale*", nonché l'art. 31, u.c., dello stesso Regolamento, il quale prevede che "*Il Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi compreso l'impegno e la liquidazione di spesa*";

Dato atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017 del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio, riguardante "*Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio*", in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell'"*Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e Controllo del Territorio*", comprendente anche l'U.O – *Contenzioso – O.S.A.* - , il predetto funzionario è legittimato a partecipare alla sopra richiamata udienza di comparizione del 2/10/2017 ed alle eventuali sue successive, in rappresentanza e difesa dell'opposto Comune di Alcamo;

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere personalmente in giudizio nel procedimento N. 461/2017 R.G. di cui in premessa;

- 2) Di incaricare il V.Comandante del Corpo di P.M., dott. Giuseppe Fazio, della rappresentanza e della difesa dell'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità, nel richiamato giudizio N. 461/2017 R.G., incoato dal sig. Lipari Gaspare, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Butera, contro il Comune di Alcamo, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà connessa a questo primo grado di giudizio;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **22/9/2017**, ovvero entro dieci 10 giorni dalla udienza di comparizione fissata al 2/10/2017, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“LITE LIPARI GASPARE C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PROCEDIMENTO N. 461/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territori – Corpo di P.M.

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 12.09.2017

L’Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del territorio
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Il V.Comandante Corpo di P.M.
F.to Dott. Giuseppe Fazio
(per accettazione incarico)

=====
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3635

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 22.09.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Damiano Verme

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 22.09.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.09.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 20.09.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 22.09.2017

L'Istruttore Amministrativo
F.to Lucchese Santino

COPIA



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 18918 /P.M.

Alcamo li 12/09/2012

AL DIRIGENTE DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

E, p.c.

AI SINDACO

(sindaco@comune.alcamo.tp.it)

ALL'ASSESSORE ALLA P.M.

(assessorefabiobutera@comune.alcamo.tp.it)

AL SEGRETARIO GENERALE

(segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it)

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione, ai sensi e per gli effetti delle "Linee guida sul monitoraggio e la gestione del contenzioso", di cui alla nota del Segretario Generale Prot. N. 25344 del 18/11/2016, proposta deliberativa di Giunta Municipale riguardante: "**LITE LIPARI GASPARE C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PROCEDIMENTO N. 461/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.**"

Per i relativi adempimenti di competenza si trasmette proposta deliberativa sopra epigrafata, nonché, copia per estratto della stessa da pubblicarsi ove occorra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, N. 22, per come sostituito dall'art. 6, L.R. 26/6/2015, N. 11, seguirà trasmissione, per via telematica degli stessi, al Responsabile pubblicazione on line.

Anticipatamente si ringrazia per la collaborazione richiesta.

L'Isp. Di P.M.
(dott. Salvatore Bonghi)

12/09/2012

Per il Dirigente Direzione 7
Il V. Comandante Corpo di P.M.
(Dott. G. ppe Fazio)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

PROT N 3104

DEL _____

20 LUG. 2017



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

SEZIONE I Via Verga - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. SANTINO BUTERA
VIA CAVOUR, 42
91011 ALCAMO
TP

*per il cliente evo
per avv. Butera
18/7/17*

Lipari Gaspare

COMUNE DI ALCAMO - POLIZIA MUNICIPALE

~~PIAZZA CIULLO~~
ALCAMO
TP

P. 220 S. R. ESARUP



Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **461/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **PINTACUDA SALVATORE GIUSEPPE**

Data e ora prossima udienza: **02/10/2017 10:00**

Parti nel procedimento

Attore Principale

LIPARI GASPARE

Difeso da:

SANTINO BUTERA

Convenuto Principale

COMUNE DI ALCAMO - POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

18 LUG. 2017



IL CANCELLIERE
Francesco Beninati

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI ALCAMO

RICORSO

Il sig. **Lipari Gaspare** (cod. fisc.: LPR GPR 72C05 A176J) nato in Alcamo (TP) il 05 marzo 1972 ed ivi residente alla via Florio n. 24. effettivamente domiciliato in Alcamo alla via Cavour n. 42. presso lo studio dell'avv. Santino Butera dal quale è rappresentato e difeso *(il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cui agli artt. 133, 134 e 137 C.p.c. a mezzo fax al seguente numero 0924/525568 oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di pec: santino.butera@avvocatitrapani.legalmail.it; dichiara inoltre che il proprio codice fiscale è BTR STN 78T05 A176Q, giusta procura stesa a margine del presente ricorso,*

- ricorrente-

avverso

il verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada N. 10254 del 29 maggio 2017 (all. 1), emesso dalla Polizia Municipale di Alcamo per la violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 del Codice della Strada, il quale prevede la sanzione pecuniaria di € 163,00, notificato in data 01 giugno 2017.

In fatto e in diritto:

In data 01 giugno 2017 è stato notificato al sig. Lipari Gaspare il verbale N. 10254 (all. 1) emesso in data 29 maggio 2017 dalla Polizia Municipale di Alcamo per la violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 del Codice della Strada, in quanto alla guida dell'autovettura Renault Clio targata FV 430 KL

Informato ai sensi dell'art. 4, c. 3° D. Lgs. n. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del presente procedimento e nelle eventuali fasi esecutive e/o di opposizione l'avv. Santino Butera del foro di Trapani, cui conferisco ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare terzi in causa, di estendere la domanda, transigere, rinunciare agli atti del giudizio, di eleggere domicilio, fare accertazione di rinunce, farsi sostituire da altri colleghi, incassare somme e rilasciare quietanze, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Alcamo alla via Cavour n. 42. Ai sensi della L. 31 dicembre 1996 n. 675 autorizzo il procuratore e a i sostituti nell'ambito dell'incarico conferito ad utilizzare tutti i dati personali.

Lipari Gaspare

E' autentica

l'Avv. Santino Butera

".....percorrendo il Corso VI Aprile, con direzione di marcia EST-OVEST, giunto all'altezza dell'intersezione con la Via F.lli S. Anna, non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti, infatti, lo stesso entrava in collisione con l'atc. Volkswagen Caddy tg ET 383 LL, che proveniente dalla Via F.lli S. Anna, strada gravata da segnale verticale di "STOP", con senso di marcia Nord-Sud, impegnava l'intersezione in linea retta per dirigersi verso la Via XV Maggio, come si evince, per altro, dall'entità dei danni riportati dai veicoli nonché dalla traccia di frenata prodotta dall'atv Renault Clio, rilevata sul luogo, di circa 09,50 metri e dalla traccia di scarrocciamento destrorso subito dall'atc Volkswagen Caddy, di 1,40 metri, il tutto rilevato e riportato nel rilievo planimetrico. Sinistro stradale verificatosi in pari luogo in data 25.05.2017 alle ore 15:05 circa "e conseguentemente gli veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento della complessiva somma di € 163.00. Così come si legge nel predetto verbale "L'infrazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore perché elevata d'Ufficio a seguito acquisizione ed elaborazione dati sinistro stradale n. 54/17 del 25.05.2017"

Tale verbale si appalesa illegittimo per i seguenti motivi:

- 1) Violazione degli artt. 200 e 201 del C.d.S. per omessa contestazione immediata della violazione

Il verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, oggetto della presente opposizione, è illegittimo e pertanto dovrà essere annullato poiché emesso dalla Polizia Municipale di Alcamo in violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, non avendo gli agenti

accertatori effettuato la necessaria contestazione immediata, a nulla rilevando la circostanza che il verbale *de quo* è stato redatto presso i locali del Comando della Polizia Municipale di Alcamo solo in seguito all'acquisizione ed elaborazione dei dati relativi al sinistro stradale n. 54/17 verificatosi in Alcamo il 25 maggio 2017.

Infatti, se è vero che in alcuni casi non è necessaria la contestazione immediata, è altrettanto vero che, secondo quanto disposto dal comma 1-ter dell'art. 201 C.d.S.: *"Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata"*.

Orbene, nel caso di specie, gli agenti accertatori si sono limitati semplicemente a scrivere che *"L'infrazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore perché elevata d'Ufficio a seguito acquisizione ed elaborazione dati sinistro stradale n. 54/17 del 25.05.2017"* senza indicare in modo preciso le ragioni che hanno concretamente impedito di effettuare la contestazione immediata.

Come da giurisprudenza unanime infatti *"occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica..."* (una per tutte Cass. Civ., sez. II, n. 16555 del 02/07/2013).

Per tale ragione il verbale oggetto della presente opposizione dovrà essere annullato.

2) **Mancata violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 C.d.s.**

Secondo quanto previsto dall'art. 145 comma 1 C.d.S. " *1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti*".

Nel caso di specie gli agenti accertatori hanno contestato al sig. Lipari Gaspare la violazione dell'art. 145 comma 1 e 10 C.d.S. in quanto, a loro dire, "....*alla guida del su indicato veicolo percorrendo il Corso VI Aprile, con direzione di marcia EST-OVEST, giunto all'altezza dell'intersezione con la Via F.lli S. Anna, non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti, infatti, lo stesso entrava in collisione con l'atc Volkswagen Caddy tg ET 383 LL, che proveniente dalla Via F.lli S. Anna, strada gravata da segnale verticale di "STOP", con senso di marcia Nord-Sud, impegnava l'intersezione in linea retta per dirigersi verso la Via XV Maggio, come si evince, per altro, dall'entità dei danni riportati dai veicoli nonché dalla traccia di frenata prodotta dall'atc Renault Clio, rilevata sul luogo, di circa 09,50 metri e dalla traccia di scarrocciamento destrorso subito dall'atc Volkswagen Caddy, di 1,40 metri, il tutto rilevato e riportato nel rilievo planimetrico. Sinistro stradale verificatosi in pari luogo in data 25.05.2017 alle ore 15:05 circa*".

Orbene, nel caso di specie, gli agenti accertatori non hanno assistito al verificarsi del sinistro stradale e pertanto non hanno potuto accertare *de visu* la violazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S. da parte dell'odierno ricorrente, bensì si sono limitati semplicemente ad intervenire sui luoghi del sinistro successivamente alla sua verifica e ad a ricostruire conseguentemente la possibile dinamica sulla scorta dei rilievi effettuati.

Così come si legge nel verbale oggetto della presente opposizione (all. 1), gli agenti di Polizia Municipale avrebbero desunto la violazione, da parte del sig. Lipari Gaspare, dell'art. 145 comma 1 C.d.S. da taluni elementi oggettivi, asseritamente rilevati sui luoghi del sinistro, quali *".....la traccia di frenata prodotta dall'atv Renault Clio, rilevata sul luogo, di circa 09,50 metri....."*.

Ebbene, già dall'analisi di questo primo elemento oggettivo (traccia di frenata di circa 09,50 metri), asseritamente rilevato dagli agenti accertatori sui luoghi del sinistro, è possibile evidenziare l'errore grossolano in cui sono incorsi gli agenti di P.M., che sulla scorta di tale elemento, hanno contestato all'odierno ricorrente la violazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S., ritenendo che questi non abbia usato la "massima prudenza" prevista dalla legge al fine di evitare incidenti.

Infatti, così come emerge chiaramente dalla foto n. 2 allegata al rilievo fotografico (all. 2) effettuato dagli stessi agenti di P.M., intervenuti sui luoghi del sinistro, non v'è dubbio che la traccia di frenata di circa 09,50 metri, da questi rilevata, non è stata prodotta dall'autovettura Renault Clio targata EV 430 KL, e condotta dal sig. Lipari Gaspare.

Basta guardare attentamente tale foto (n. 2) per rendersi conto che la traccia di frenata in questione non si trova in corrispondenza delle ruote dell'autovettura Renault Clio targata EV 430 KL, condotta dall'odierno ricorrente, bensì si trova nel mezzo di detta autovettura e conseguentemente non può essere stata prodotta dalle ruote di quest'ultima!

Sicuramente la traccia di frenata *de qua* era preesistente al sinistro che ha coinvolto l'odierno ricorrente ed è stata erroneamente rilevata dagli agenti intervenuti che, conseguentemente, sulla scorta di tale erronea valutazione, hanno contestato al sig. Lipari Gaspare la violazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S.

Secondo quanto si legge nel predetto verbale, l'altro elemento dal quale gli agenti avrebbero desunto la violazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S., da parte dell'odierno ricorrente, sarebbe stato *"...la traccia di scarrocciamento destrorso subito dall'ate Volkswagen Caddy di 1.40 metri..."*.

Orbene, anche tale elemento è stato erroneamente valutato e/o considerato da parte degli agenti accertatori atteso che la posizione di quiete dell'autocarro Volkswagen Caddy targato ET 383 I.L., trovata dagli agenti, al momento del loro arrivo, non era quella reale del mezzo al momento del relativo sinistro.

Infatti, subito dopo l'impatto, ancor prima dell'arrivo della Polizia Municipale, l'autocarro Volkswagen Caddy è stato spostato verso destra al fine di consentire al suo conducente di aprire agevolmente lo sportello per scendere da detto autocarro, a differenza della Renault Clio, condotta dall'odierno ricorrente, che in seguito all'impatto è rimasta ferma fino all'arrivo dell'autorità, così come si evince del resto da taluni elementi oggettivi quali il liquido caduto a terra.

Nell caso di specie, la contestazione della violazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S. non è stata effettuata nell'immediatezza del sinistro, bensì è stata differita ad un tempo successivo, sulla scorta di una ricostruzione dei fatti

meramente presuntiva ed indiziaria e quindi priva dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A. in base al fondamentale principio della trasparenza operativa nell'ambito.

Per tale ragione il presente ricorso dovrà essere accolto ed il verbale ivi impugnato dovrà essere necessariamente annullato.

In casi analoghi infatti altri Giudici di Pace si sono già pronunciati in tal senso, annullando i verbali contestati in via differita sulla scorta della ricostruzione presuntiva della dinamica del sinistro effettuata dagli agenti accertatori (*ex pluris*: Giudice di Pace di Padova – sentenza n. 597/13; Giudice di Pace di Ruvo).

In un caso identico a quello per cui è causa, il Giudice di Pace di Ruvo ha annullato il verbale di contestazione della violazione dell'art. 145 comma 1 C.d.S., ritenendo che *"Il conducente che impegna un incrocio senza dare la dovuta precedenza, fidando colposamente nella possibilità di attraversare indenne l'intersezione, ha responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro senza che sia necessario valutare l'osservanza delle regole di prudenza dell'altro conducente avente diritto di precedenza"* (all. 3).

Nel caso di specie il conducente dell'autocarro Volkswagen Caddy doveva arrestarsi in corrispondenza del segnale di STOP ivi allocato e, non avendolo fatto, si è reso unico responsabile del sinistro per cui è causa, oltre ad essere stato contravvenzionato dagli agenti intervenuti che gli hanno contestato la violazione dell'art. 145 comma 5 C.d.S. perché non si è fermato dinanzi al segnale di STOP.

Anche in considerazione di quanto sopra, il verbale oggi impugnato dovrà essere necessariamente annullato, essendo pacifico in giurisprudenza che chi causa un incidente per non essersi fermato allo STOP è l'unico responsabile del sinistro (all. 3).

Infatti, quando si incontra il segnale di STOP, non è sufficiente rallentare ad un'intersezione apparentemente libera; occorre fermarsi e ripartire solo se l'incrocio è completamente libero.

Per tutti i suesposti motivi, il ricorrente conclude perché

Voglia l'Ill. mo Giudice di Pace adito

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- **in via istruttoria:**

a) ammettere tutta la documentazione prodotta:

nel merito:

in via preliminare;

- ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, L. 689/1981, ricorrendo i presupposti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*", disporre la sospensione dell'esecutività del verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada N. 10254 del 29/05/2017 elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo (all.1):

nel merito:

- **in via principale,** ritenere e dichiarare nullo, annullabile, illegittimo e comunque, con qualunque statuizione, invalido il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada N. 10254 del 29/05/2017 emesso dalla Polizia Municipale di Alcamo il 29/05/2017 e notificato in data

01/06/2017, che prevede la sanzione pecuniaria di € 163.00, per tutti i motivi di cui in parte narrativa:

- conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge.

Con riserva di produrre ulteriori documenti, di articolare mezzi di prova opportuni e necessari, di modificare ed emendare le domande, il tutto in relazione al comportamento processuale di controparte.

Si deposita:

- 1) verbale n. 10254 del 29/05/2017 elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo;
- 2) rilievo fotografico del sinistro n. 54/17 del 25/05/2017 fatto dalla Polizia Municipale di Alcamo;
- 3) stralcio sentenza Giudice di Pace di Ruvo;
- 4) stralcio sentenza Giudice di Pace di Padova n. 597/13.

Si dichiara, ai fini di quanto disposto dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che il valore della presente causa è di € 163.00.

Salvo ogni altro diritto.

Avv. Santino Butera



IL CANCELLIERE
Francesca Maltaggi

Card. 1048/12



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO

Decreto di fissazione udienza

N°461/ 2017 R.G.

Il Giudice di Pace Dott. S.re PINTACUDA; letto il ricorso depositato il giorno 30.06.17 con il quale LIPARI GASPARE ha proposto opposizione avverso Verbale n. 10254/17 del giorno 29.05.2017, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Alcamo
Visto l'art. 7 del D.Lgs. n.150/11 e successive modifiche ;

FISSA

per la comparizione dell'opponente, del Comune di Alcamo l'udienza del **2.10.2017**, che sarà tenuta alle ore 10.00 Nei locali di questo Ufficio, sito in ALCAMO, via G. Verga n.67;

ONERA

Il Comune di Alcamo di depositare in Cancelleria dieci giorni prima della fissata udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla notifica o contestazione della violazione;

Manda alla Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all'opponente ed al Comune di Alcamo entro il termine di legge.

Depositato in cancelleria il 10/07/17

Il Cancelliere



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

Depositato in cancelleria

Oggi, 10 LUG. 2017

IL FUNZIONARIO
Dott. S.re PINTACUDA

[Handwritten signature]
IL GIUDICE DI PACE
Dott. S.re PINTACUDA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO (TP)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ALCAMO II 18 LUG. 2017



IL CANCELLIERE
Francesco *[Signature]*

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace

DI ALCAMO ho notificato copia del presente atto al Sig.

Polizze Municipale Alcamo
in persona del suo Comandante p. S.

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani

dell' Ispettore Capo rif. Scudato Giuseppe, addetto

alle macchine di S. M.

e.d.

ALCAMO *20/07/17*

Niccolò Giacalone
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO